

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5550

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze

Presentato il 16 marzo 1991

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'esigenza di una revisione organica della legislazione penale tributaria, particolarmente sentita dagli operatori giuridici ed economici di settore, ha via via assunto nel tempo il rango di una vera e propria necessità, risultando non più procrastinabile l'opera di razionalizzazione e di armonizzazione delle varie fattispecie criminose da più parti invocata, anche al fine di consentire

in riferimento a condotte illecite aventi tenue disvalore in termini di antigiuridicità, di attuare più incisivi risultati sul piano amministrativo, sulla linea dunque di una più oculata scelta nell'ambito delle sanzioni penali e amministrative.

È noto che a questa delicata opera di revisione, condotta anche in relazione alle norme del nuovo codice di procedura penale, sta attendendo un'apposita commis-

sione di studio costituita presso il Ministero di grazia e giustizia, che si avvale del contributo di esperti e di operatori del settore.

È tuttavia altrettanto nota l'improcrastinabilità di un più immediato intervento deflattivo in favore degli uffici giudiziari, oberati da decine di migliaia di denunce per le più lievi fattispecie di reato aventi carattere meramente formale, contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

L'enorme carico di lavoro giudiziario creatosi su tali lievi fattispecie ha tuttavia determinato effetti di paralisi negli uffici inquirenti e giudicanti (specie in quelli impegnati per fatti di criminalità organizzata) e, inoltre, un paradossale effetto: quello di creare ostacoli ad un più sollecito *iter* processuale dei procedimenti riguardanti reali e gravi fatti di evasione fiscale.

Il giudizio di prognosi effettuato nel 1982 circa l'efficacia dissuasiva della più grave sanzione penale (in luogo di quella amministrativa) anche in relazione a lievi condotte illecite, non può peraltro non essere oggetto di rivisitazione anche alla luce dell'esigenza, prospettata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 364 del 1988, sull'ignoranza della legge penale, di utilizzazione della sanzione penale in termini di *extrema ratio*, per sanzionare quei soli comportamenti che offendono in maniera rilevante valori protetti dall'ordinamento, attraverso fattispecie chiare e non estremamente frammentarie.

Di qui la necessità e l'urgenza di un immediato intervento sulle minori fattispecie del citato decreto-legge n. 429 del 1982, nei termini di seguito illustrati.

L'articolo 1 del provvedimento si propone di modificare l'attuale articolo 1, quarto comma, del decreto-legge n. 429 del 1982 e di introdurre un ulteriore comma nello stesso articolo, onde prevedere, per i reati di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma, compresa l'ipotesi aggravata di cui al quarto comma, una serie di situazioni in presenza di ciascuna delle quali i reati in questione non si

verificano. Trattasi sostanzialmente delle stesse situazioni già oggi previste, la cui migliore specificazione serve a chiarire in maniera adeguata il loro valore determinante agli effetti della non verifica dei reati.

In sostanza, si vuole evitare la criminalizzazione di quei comportamenti di omessa annotazione o fatturazione di corrispettivi che non si risolvono in un danno per l'erario, o si riferiscono ad operazioni esenti, o riguardano violazioni non sostanziali del cosiddetto « principio di competenza » oppure sono seguite da una sorta di « ravvedimento operoso » in sede di dichiarazione. Si ritiene così di favorire al massimo tale ultima ipotesi, elevandola al rango di elemento che non produce il verificarsi del reato, pur in presenza di verifiche o controlli, visto che l'interesse prevalente è il risultato finale per l'erario e tenuto conto dell'obiettivo di evitare, in linea con l'intento generale del presente provvedimento, che gli uffici giudiziari siano oberati da denunce per fatti di scarsa rilevanza criminale non produttivi, appunto, di danno per l'erario.

Con l'articolo 2 viene confermata la rilevanza penale della condotta risolvendosi nella: a) omessa istituzione dei principali registri obbligatori ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi; b) loro tenuta non in conformità agli articoli 2215 e 2216 del codice civile; c) omessa conservazione dei registri stessi per il periodo indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 (e cioè per il periodo nel quale è pendente l'azione accertativa e, comunque, per il periodo decennale previsto dal codice per la conservazione dei libri contabili).

Nello stesso tempo si è però integrata l'originaria fattispecie riconducendo alla « omessa tenuta » anche l'ipotesi in cui, pure in presenza di una formale istituzione del registro obbligatorio, il registro stesso sia tuttavia affetto da ripetute, numerose e gravi irregolarità tali da renderlo del tutto inidoneo allo scopo di documentazione, e quindi inattendibile nel suo complesso.

L'effetto depenalizzante di questa proposta consegue alla eliminazione come fattispecie di reato della tenuta dei registri non in conformità al citato articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che attualmente fa rientrare nell'ambito penale anche mere irregolarità formali e, comunque, registrazioni solo tardive, il che ha comportato un aumento in misura rilevantissima del numero di denunce presentate all'autorità giudiziaria, ex articoli 331 e 337 del codice di procedura penale, da parte degli uffici delle imposte e della Guardia di finanza. In relazione al tenue disvalore del fatto si ritiene quindi congruo che tali violazioni siano sanzionate solo in via amministrativa.

Una fonte di contenzioso penale-tributario particolarmente cospicuo è costituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 429 del 1982, dedicato ai reati dei cosiddetti sostituti d'imposta.

Al riguardo, l'articolo 3 del provvedimento reca l'eliminazione della figura di reato prevista nel primo comma, n. 3, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 429 del 1982, nell'attuale formulazione, poiché trattasi di un'ipotesi di scarsissimo interesse per il legislatore penale, e chiarisce che il delitto di cui al comma 3 del medesimo articolo 2 non riguarda tutte le ipotesi di mancato versamento delle ritenute, ma solo il caso in cui il sostituto rilasci al sostituto un certificato che abiliti quest'ultimo allo scomputo (nella propria dichiarazione dei redditi) di ritenute mai versate all'erario dal sostituto.

L'ipotesi generale di mancato versamento delle ritenute è stata invece integralmente riscritta nel nuovo comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 429 del 1982, allo scopo di chiarire che il reato viene posto in essere solo da chi ritarda il versamento delle ritenute oltre la scadenza del termine per la correlativa dichiarazione a cui è tenuto in qualità di sostituto d'imposta.

In conseguenza delle innovazioni proposte, come premesso, viene meno in riferimento al citato articolo 2 una delle

principali fonti dell'attuale contenzioso penale-tributario e, oltre l'effetto deflativo, si evita l'inconveniente più volte lamentato di criminalizzare ipotesi di sia pur brevissimo ritardo nel versamento delle ritenute.

L'articolo 4 si propone di contribuire alla deflazione delle fattispecie penal-tributarie mediante l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, che punisce l'omessa annotazione nei registri prescritti dall'articolo 10 del decreto ministeriale 29 novembre 1978 di dati identificativi relativi a stampati per la compilazione di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o, in virtù del richiamo operato dall'articolo 4 del decreto ministeriale 2 luglio 1980, di ricevute fiscali.

Si è ritenuto di prevedere l'eliminazione di tale norma incriminatrice per due ordini di ragioni: in primo luogo perché il reato da essa ipotizzato ha natura meramente formale ed ha una rilevanza del tutto marginale ai fini della repressione dell'evasione fiscale; in secondo luogo, perché la condotta incriminata risulta adeguatamente sanzionabile in via amministrativa. Tenendo conto del livello di sanzione pecuniaria proprio dell'articolo 7, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 (stampati per la compilazione di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti), livello al quale si ritiene di elevare anche quello dell'articolo 8, quinto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249 (stampati per la compilazione di ricevute fiscali), si è quindi enucleata nell'articolo 5 una nuova fattispecie sanzionatoria amministrativa, che riprende in tutto gli elementi costitutivi dell'attuale figura di reato di cui all'abrogando secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 429 del 1982 e si atteggia come « speciale » rispetto ad altre fattispecie di illecito amministrativo eventualmente concorrenti, con un livello sanzionatorio uniforme rispetto alle due menzionate categorie di stampati.

L'articolo 6 del decreto riformula l'articolo 4 del decreto-legge n. 429 del 1982 citato nella parte attinente ai numeri 7) e 3) dell'attuale formulazione dell'articolo 4 medesimo. La soppressione dell'attuale numero 3) dell'articolo 4 si giustifica in ragione dell'assorbimento della previsione nell'ambito del riformulato numero 7) (che assume pertanto, nella nuova disciplina, il posto della lettera *f*) del comma 1). Per quest'ultima parte, la novella trae spunto dalle note difficoltà interpretative della norma contenuta nel numero 7), che ha dato vita anche a pronunce difformi della Corte costituzionale a proposito degli elementi costitutivi della frode fiscale. Da una parte si sostiene che qualunque dichiarazione infedele realizza l'ipotesi di frode fiscale di cui all'articolo 4, numero 7), del decreto-legge n. 429 del 1982; dall'altra, invece, si afferma che occorre un *quid pluris*, e cioè un comportamento artificioso e fraudolento che non si esaurisce nella mera omissione in dichiarazione di componenti positivi ovvero nella mera esposizione di componenti negativi fittizi.

La modifica che lo schema prevede si muove nella linea che può cogliere nella pronuncia della Corte costituzionale: viene infatti previsto che il reato si concreta in una dichiarazione infedele che sia però attuata con attività ingannatoria di supporto, e cioè utilizzando documenti contenenti false indicazioni. Si tratta di documenti (e quindi atti documentali diversi dalle scritture contabili) e la falsità ideologica del loro contenuto deve però vertere su « fatti materiali », con ciò volendosi escludere aspetti valutativi complessi e problematiche spiccatamente tributarie.

È prevista una soglia di punibilità di 50 milioni di lire e, inoltre, il reato può essere commesso da « chiunque » e non solo da soggetti tenuti alla contabilità.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto. Le significative modificazioni apportate alle fattispecie di reato indicate nel comma 2 rendono giustificata, trattandosi di violazioni non aventi carattere

sostanziale limitatamente ai casi in cui le nuove disposizioni risultino più favorevoli, una parziale deroga al disposto dell'articolo 20 della legge n. 4 del 1929 in riferimento ai fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto, condizionata ad una regolarizzazione amministrativa secondo modalità stabilite nel successivo articolo 8.

Tale obiettivo di equità viene raggiunto (prevedendo come s'è detto la deroga al principio di ultrattività delle norme penali tributarie previsto dall'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) a condizione che per i periodi di imposta cui i reati si riferiscono l'interessato provveda a « regolarizzare » le corrispondenti violazioni amministrative.

Va però precisato che trattandosi di una « regolarizzazione » che investe aspetti non sostanziali del rapporto tributario ma piuttosto ed esclusivamente quelli formali, è sembrato conseguente coinvolgere nella procedura di regolarizzazione anche altre violazioni amministrative di natura formale ancorché non integranti ipotesi di reato e limitare in tali ambiti l'applicabilità della « regolarizzazione delle infrazioni amministrative », escludendo quelle che si concretano in condotte penalmente sanzionate, al di fuori dei casi indicati.

La regolarizzazione consiste nel pagamento della somma di lire 1.000.000 per ciascuna annualità di imposta cui le infrazioni si riferiscono.

La rimozione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie nei limiti sopra precisati, appare giustificato dal previsto meccanismo di regolarizzazione amministrativa, che, considerando insoddisfatti gli interessi erariali, fa venir meno le ragioni che presiedono al predetto principio.

La regolarizzazione amministrativa riguarda (riprendendo le previsioni dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154) infrazioni che si sostanziano nella inosservanza di formalità e di adempimenti strumentali,

richiesti dalle norme tributarie rimanendo escluse le violazioni che assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito o dell'IVA.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

Si fa presente, infine, che nel disegno di legge di conversione si fanno salvi gli effetti dell'articolo 6 del precedente ana-

logo decreto-legge decaduto, n. 17 del 1991, nella parte in cui ha sostituito la lettera *f*) al n. 7) dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Ciò in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 1991, la quale ha messo in evidenza che tale modifica si muove nella linea indicata dalla stessa Corte costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

2. Restano salvi gli effetti dell'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7), per le modifiche apportate dal medesimo con la sostituzione della lettera *f*) al n. 7) dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 1991.

Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una modifica delle disposizioni penali del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, attesa l'improcrastinabilità di un immediato intervento di razionalizzazione e armonizzazione del sistema penale tributario in particolare per ciò che attiene alle più lievi fattispecie criminose, anche in funzione di una riduzione di lavoro degli uffici giudiziari rispetto a fattispecie per le quali appare esorbitante il ricorso alla sanzione penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dai seguenti:

« Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni. In tali casi non è ammessa l'oblazione di cui all'articolo 162-bis del codice penale anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 69 del medesimo codice.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma, ed in quello previsto nel quarto comma, non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nell'ultimo comma del presente articolo;

b) i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nelle relative dichiarazioni e sia versata l'imposta globalmente dovuta;

c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;

d) le annotazioni, effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo d'imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita. ».

ARTICOLO 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non regolarmente numerate e non vidimate, nonché quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute. ».

ARTICOLO 3.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, se l'ammontare

delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2. È punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni chiunque, in qualità di sostituto d'imposta, al di fuori del caso di cui al comma 3, non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle quali è obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun periodo d'imposta superiore a lire cinquanta milioni.

3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare complessivo superiore a lire venti milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.»

ARTICOLO 4.

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

ARTICOLO 5.

1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni.

ARTICOLO 6.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva per un importo complessivo superiore a lire cinquanta milioni utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero.

2. Se i fatti previsti nelle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. ».

ARTICOLO 7.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come modificati dagli articoli 2 e 3, si applicano, se più favorevoli, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che per i periodi d'imposta ai quali le violazioni si riferiscono si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 8.

1. Le violazioni indicate nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono, della somma di lire un milione, che deve essere versata entro il 31 luglio 1991 contestualmente alla presentazione di apposita istanza ovvero, a richiesta dell'interessato, in quattro rate di uguale importo scadenti nei mesi di luglio e ottobre degli anni 1991 e 1992. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento. L'istanza deve essere presentata, da chiunque vi abbia interesse, entro il 31 luglio 1991 all'ufficio delle imposte sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 maggio 1991; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari. Il presente articolo non si applica alle predette violazioni allorché le stesse siano altresì previste come reato da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, comma primo, numeri 2) e 3), e secondo, e 3, comma secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1990 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1990, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

3. Il versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 deve essere eseguito a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal medesimo comma. In caso di mancato o insufficiente versamento

l'Ufficio provvede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi in ragione del 10 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie relativi alle violazioni previste nel presente articolo, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso. Le Commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

5. Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente e ritardato pagamento.

6. I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, e 3, comma secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del termine per il versamento rateale.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI — MARTELLI — FORMICA —
CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.